Unione europea
Fondo sociale europeo

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l'inclusione e
le politiche sociali

AdG PON INCLUSIONE

AVVISO PUBBLICO N. 3/2016

Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", proposte di intervento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva

Con Decreto Direttoriale del 03.08.2016, è stato adottato dalla Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, nell'ambito della quale è incardinata l'Autorità di Gestione del "PON Inclusione", il presente Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, "PON Inclusione".

PREMESSA

La Legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) prevede la definizione di un Piano nazionale di contrasto alla povertà. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante D.P.C.M. d'intesa con la Conferenza Unificata, è finalizzato ad individuare una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.
Nelle more della definizione del Piano, la Legge di stabilità stabilisce l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) (articolo 1, commi 386-388 della citata legge n.208 del 2015).

Il SIA prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in cui siano presenti minori ovvero figli disabili o donne in stato di gravidanza, in condizioni di povertà, condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa. Per accedere al SIA è necessaria una valutazione multidimensionale del bisogno dei membri del nucleo familiare e la costruzione di un patto con i servizi. Tale patto implica, da parte dei servizi, una presa in carico nell'ottica del miglioramento del benessere della famiglia e della creazione di condizioni per l'uscita dalla condizione di povertà e prevede, da parte dei destinatari, una adesione al patto con la conseguente adozione di una serie di comportamenti virtuosi, quali, ad esempio, la ricerca attiva del lavoro, la partecipazione a progetti di inclusione lavorativa (tirocini, formazione, ecc.), la frequenza scolastica dei figli minori, l'adesione a specifici percorsi eventualmente individuati dai servizi specialistici (ad es. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, percorsi di fuoriuscita dalle dipendenze, ecc.).

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in data 26 maggio 2016, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a) della citata legge n. 208 del 2015, attuativo dell'avvio sull'intero territorio nazionale del Sostegno

per l'inclusione attiva, pone in capo agli Ambiti territoriali la predisposizione, per ciascun nucleo familiare destinatario della misura, del progetto personalizzato per il superamento della condizione di povertà, il reinserimento lavorativo e l'inclusione sociale; a tal fine richiede che gli Ambiti attivino un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti caratteristiche: servizi di segretariato sociale per l'accesso; servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo e la presa in carico; equipe multidisciplinare, con l'individuazione di un responsabile del caso, interventi e servizi per l'inclusione attiva; prevede inoltre che i Comuni promuovano accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione/formazione, sostegno all'alloggio, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit. Le modalità con cui gli Ambiti territoriali e i Comuni attuano i compiti loro assegnati per l'implementazione del Sostegno per l'inclusione attiva, sono disciplinate dalle rispettive Regioni e Province Autonome, tenuto conto dell'esercizio associato delle funzioni sociali a livello di Ambito territoriale.

Il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" del Fondo sociale europeo (FSE), a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha come obiettivo principale quello di supportare l'implementazione del SIA. In particolare, tramite il Programma si intendono rafforzare i servizi di accompagnamento e le misure di attivazione rivolte ai destinatari della misura, senza intervenire sul beneficio economico, che resta a carico del bilancio dello Stato. Il Programma stabilisce che gli interventi siano attuati dai territori sulla base di linee di intervento comuni. A tal fine prevede l'assegnazione delle risorse tramite *"Bandi non competitivi"*, definiti dalla Autorità di Gestione (AdG) in collaborazione con le Amministrazioni regionali, rivolti alle Amministrazioni territoriali di Ambito per la presentazione di proposte progettuali di interventi indirizzati ai destinatari del SIA e al rafforzamento dei servizi loro dedicati, coerenti con gli indirizzi nazionali.

La Conferenza Unificata, considerata la necessità di definire linee di intervento comuni su cui basare l'erogazione agli Ambiti territoriali delle risorse previste dal PON "Inclusione", ha approvato le "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva", con l'obiettivo di favorire il percorso per la definizione di una misura di inclusione attiva come livello essenziale di prestazioni sociali.

Il documento approvato è stato predisposto dalla Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali e condiviso dal Tavolo dei responsabili della programmazione sociale previsto nell'ambito del PON "Inclusione", presieduto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e costituito dai rappresentanti designati dalle autorità responsabili in materia di politiche sociali di ciascuna Regione e Provincia Autonoma, nonché dalla Commissione politiche sociali e dalla Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca della Conferenza delle Regioni e Provincie autonome, e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).

Le Linee guida forniscono indicazioni operative per l'organizzazione dei servizi, la valutazione multidimensionale del bisogno dei membri del nucleo familiare e la definizione di un patto con i servizi. Tale patto implica, da parte dei servizi, una presa in carico nell'ottica del miglioramento del benessere della famiglia e della creazione di condizioni per l'uscita dalla povertà. La presa in carico richiede la messa in atto di interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali e di interventi in rete con altri servizi pubblici e privati del territorio. A tal fine sono fondamentali: la funzione dei servizi di segretariato per l'accesso alla misura e dei servizi sociali professionali per la presa in carico - anche attraverso la costituzione di equipe multidisciplinari, l'attivazione di una rete integrata di interventi, la definizione di un progetto condiviso con le persone interessate.

I progetti sono definiti attraverso le seguenti fasi: a) Preassessment (pre-analisi) – prima raccolta di informazioni sul nucleo familiare finalizzata ad orientare gli operatori e le famiglie nella decisione sul percorso da svolgere per la definizione del progetto e a determinare la composizione dell'equipe multidisciplinare che dovrà accompagnare e attuare il progetto stesso; b) Costituzione

delle equipe multidisciplinari, normalmente composte da un assistente sociale e un operatore dei Centri per l'impiego, cui si aggiungono eventuali altre figure professionali, identificate sulla base dei bisogni emersi nel Preassessment; c) Assessment (Quadro di analisi) – identificazione dei bisogni e delle potenzialità di ciascuna famiglia, nonché dei servizi e delle reti familiari e sociali che possono supportarla; d) Progettazione – individuazione dell'insieme delle azioni da intraprendere; e) Interventi – attivazione di un sistema coordinato di interventi e servizi per l'inclusione attiva quali: inserimento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio del SIA, sostegno all'alloggio, ecc.

L'intesa in Conferenza Unificata stabilisce la necessità di dare promozione, diffusione e attuazione alle Linee guida e che queste costituiscano il principale riferimento per l'attuazione degli interventi di supporto alla implementazione del SIA, previsti negli assi 1 e 2 del PON "Inclusione" e in particolare della azione 9.1.1 - "Supporto alla sperimentazione di una misura nazionale di inclusione attiva che prevede l'erogazione di un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni di povertà condizionale alla adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa attraverso il rafforzamento dei servizi di accompagnamento e delle misure di attivazione rivolte ai destinatari".

L'intesa stabilisce altresì l'impegno delle Regioni e delle Provincie autonome a concorrere alla attuazione delle Linee guida anche attraverso, ove coerenti, gli interventi di contrasto alla povertà e di inclusione attiva previsti nell'ambito dei relativi Programmi Operativi Regionali. A tal fine, sono state previste forme di collaborazione tra il Ministero e le singole Regioni per l'attuazione del SIA e il coordinamento con gli altri interventi regionali di contrasto alla povertà, compresi quelli finanziati attraverso i Programmi Operativi Regionali, e con il sistema regionale di programmazione dei servizi sociali e socio sanitari e degli interventi di formazione e attivazione sul mercato del lavoro. Il presente Avviso, con riferimento alle azioni ammissibili per gli Ambiti territoriali appartenenti a ciascuna Regione, rimanda alle indicazioni presenti in eventuali Accordi bilaterali sottoscritti tra il Ministero e le Regioni ovvero agli eventuali indirizzi regionali al fine di evitare sovrapposizioni con gli interventi attuati nell'ambito dei rispettivi Programmi Operativi Regionali, nonché consentire il coordinamento con gli altri interventi regionali di contrasto alla povertà e con la programmazione dei servizi sociali e socio sanitari e degli strumenti di politica attiva.

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso si intende per:

a) Linee guida per l'attuazione del SIA: le "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)" approvate in Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016;

b) FSE: il Fondo sociale europeo istituito con il Trattato di Roma nel 1957, parte dei Fondi strutturali e di Investimento europei (Fondi SIE) attraverso cui l'Unione Europea persegue l'obiettivo della coesione economica e sociale tra le regioni degli Stati membri;

c) Programma Operativo: il documento di programmazione pluriennale che definisce le modalità di spesa dei contributi dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), presentato dalla Regione (POR) o dalla Amministrazione centrale (PON) sulla base dell'Accordo di partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014;

d) PON "Inclusione": il Programma Operativo Nazionale FSE a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguardante interventi finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014;

e) Autorità di Gestione: l'Autorità, designata ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, responsabile della gestione e del controllo del PON "Inclusione". L'Autorità di

Gestione indicata nel PON è individuata nel responsabile pro tempore della Divisione II della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

f) Regolamenti FSE: Atti normativi del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea o della Commissione europea (regolamenti di esecuzione o delegati) che disciplinano l'attuazione del FSE, dettagliati all'articolo 2 che segue;

g) Vademecum delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell'UE nell'ambito dei Fondi SIE 2014-2020: documento che indica le tipologie di spese ammissibili, sostenute dai Beneficiari finali nell'attuare gli interventi progettuali;

h) Azione: linea di intervento prevista dal PON "Inclusione";

i) Ambiti territoriali: gli ambiti territoriali, così come identificati ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328;

j) Ente capofila: Comune capofila o altro soggetto unico identificato dalla Regione in rappresentanza di ciascun Ambito territoriale;

k) Proposta di intervento: documento che illustra le attività che l'Ambito territoriale intende realizzare per l'attuazione del SIA;

l) Soggetto proponente: Ente capofila che presenta la Proposta di intervento in rappresentanza dell'Ambito territoriale;

m) Legale rappresentante o Dichiarante: persona fisica avente il potere di rappresentare giuridicamente - anche a mezzo di apposita procura - il Soggetto proponente nei confronti dell'Amministrazione. Esso rilascia e sottoscrive in nome e per conto del Soggetto proponente le dichiarazioni richieste dall'Amministrazione in sede di presentazione della Proposta di intervento;

n) Beneficiario: Soggetto proponente cui è stata ammessa a finanziamento la Proposta di intervento e pertanto è responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013;

o) Operazione: un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dalla Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate;

p) Destinatario: il nucleo familiare beneficiario del SIA o un suo componente, che beneficia dei servizi erogati nel corso del progetto;

q) Commissione di valutazione: organismo nominato dall'Autorità di Gestione al fine di eseguire l'istruttoria relativa alle procedure di valutazione e selezione delle proposte progettuali;

r) Firma elettronica qualificata: procedura informatica di sottoscrizione che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;

s) Firma digitale: particolare tipo di firma elettronica qualificata, come definita all'articolo 1 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Ai fini del presente Avviso, per firma digitale si fa riferimento alla firma, in formato pcks#7, le cui modalità di rilascio, uso e verifica sono stabilite dalla normativa italiana vigente;

t) Posta Elettronica Certificata - PEC: tecnologia che consente l'invio di documenti informatici per via telematica ai sensi degli articoli 6 e 48 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali.
- Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria);
- Accordo di partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014-2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014;
- Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali;
- La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), con particolare riferimento all'articolo 1, comma 386, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, e al successivo comma 387, il quale stabilisce, per l'anno 2016, di destinare all'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, 380 milioni di euro;
- Decreto 26 maggio 2016, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, concernente l'avvio sull'intero territorio nazionale del Sostegno per l'inclusione attiva;

- Accordo in Conferenza Stato Regioni ed Unificata dell'11 febbraio 2016 sul documento recante: "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 568/88 del 29 dicembre 1988 e s.m.i. che regolamenta l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e s.m.i.;
- Circolare n. 2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo sociale europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008, di approvazione del Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n. 1083/2006 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"- con particolare riferimento all'articolo 22, relativo alla "Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e all'articolo 5 "ruolo del terzo settore";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2001 - Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
- Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 gennaio 2015 sul documento recante: "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

3. RISORSE FINANZIARIE

3.1 Le risorse destinate al finanziamento dei progetti presentati a valere sul presente Avviso, ammontano complessivamente a 486.943.523,00 euro e sono ripartite tra gli Ambiti territoriali tenendo conto del contributo regionale al finanziamento dei Programmi Operativi nazionali e del numero di residenti in ciascun ambito, secondo la metodologia di seguito illustrata.

Le risorse sono riferite a interventi da realizzare nel periodo 2016-2019 (cfr. articolo 4.6 del presente Avviso).

3.2 Nel dettaglio, la ripartizione finanziaria delle risorse allocate si articola secondo i criteri di seguito indicati.

Lo stanziamento complessivo per il periodo 2016-2019 è stato suddiviso tra le tre tipologie di Regioni in proporzione alle risorse che il PON "Inclusione" destina a ciascuna tipologia di esse negli Assi 1 e 2 per l'attuazione della azione 9.1.1 "Sperimentazione Sostegno per l'Inclusione

Attiva-SIA", con riferimento all'intero periodo di programmazione 2014-2020, al netto delle risorse necessarie a finanziare le azioni di sistema (arrotondando all'intero più prossimo).

Tabella 1

Regioni meno sviluppate	€	347.908.685,00
Regioni in transizione	€	25.547.276,00
Regioni più sviluppate	€	113.487.562,00
Totale	**€**	**486.943.523,00**

Le risorse finanziarie attribuite a ciascuna tipologia di Regione sono suddivise per Regione e P. A. tenendo conto del contributo di ciascuna al finanziamento dei PON (riparto NUTS2), secondo la tabella di seguito riportata:

Tabella 2

Regioni	**% contribuzione (NUTS 2)**	**Risorse**	
Basilicata	4,725246	€	16.439.540,00
Calabria	15,330502	€	53.336.147,00
Campania	29,094770	€	101.223.233,00
Puglia	17,932041	€	62.387.129,00
Sicilia	32,917441	€	114.522.636,00
Totale regioni meno sviluppate	**100,00**	**€**	**347.908.685,00**
Abruzzo	21,064815	€	5.381.486,00
Molise	8,564815	€	2.188.077,00
Sardegna	70,370370	€	17.977.713,00
Totale regioni in transizione	**100,00**	**€**	**25.547.276,00**
Emilia-Romagna	9,144543	€	10.377.919,00
Friuli V. Giulia	4,572271	€	5.188.959,00
Lazio	14,257620	€	16.180.626,00
Liguria	4,375615	€	4.965.778,00
Lombardia	15,486726	€	17.575.507,00
Marche	5,653884	€	6.416.455,00
P. A. Bolzano	2,409046	€	2.733.968,00
P. A. Trento	1,966568	€	2.231.810,00
Piemonte	14,306785	€	16.236.421,00
Toscana	11,406096	€	12.944.501,00
Umbria	5,358899	€	6.081.684,00
Valle d'Aosta	1,081613	€	1.227.496,00
Veneto	9,980334	€	11.326.438,00
Totale regioni più sviluppate	**100,00**	**€**	**113.487.562,00**
Totale Complessivo*		**€**	**486.943.523,00**

* (Le somme sono arrotondate all'intero più prossimo)

Il contributo previsto per ogni Ambito territoriale deriva dal riparto delle risorse disponibili per ciascuna Regione in proporzione al numero di residenti in ciascun Ambito, come indicato nella Tabella 3 allegata al presente Avviso.

3.3 Le risorse ripartite come indicato al precedente punto 3.2 e nella Tabella 3 allegata, saranno messe a disposizione degli Ambiti territoriali per l'attuazione di progetti conformi alle Linee guida per l'attuazione del SIA, secondo le modalità precisate all'articolo 4.

3.4 I fondi assegnati a valere sul presente Avviso sono finalizzati esclusivamente alla realizzazione degli interventi approvati. Possono essere previste risorse aggiuntive da parte di ciascuna Regione e P.A. per la realizzazione di azioni complementari, anche a seguito di accordi bilaterali con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tali risorse aggiuntive, così come gli interventi che la Regione nell'ambito di eventuali accordi bilaterali si è impegnata a riservare ai Destinatari del SIA, a valere sul Programma Operativo Regionale di cui è titolare, non sono oggetto del presente Avviso.

4. OGGETTO

4.1 Il presente Avviso intende rafforzare gli interventi in attuazione del decreto interministeriale 26 maggio 2016 recante le modalità attuative del SIA, attraverso il supporto agli Ambiti Territoriali nello svolgimento delle seguenti funzioni:

- Servizi di segretariato sociale per l'accesso;
- Servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del Nucleo e la presa in carico;
- Interventi per l'inclusione attiva:
  - servizi sociali;
  - servizi socio educativi
  - politiche attive del lavoro;
- Promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, sostegno all'alloggio, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit;

4.2 Nell'ambito delle funzioni sopraindicate gli Ambiti Territoriali dovranno presentare proposte di intervento, facendo riferimento alle Linee guida per l'attuazione del SIA, attuative degli obiettivi individuati nel PON "Inclusione". Le proposte devono essere articolate nelle specifiche azioni ammissibili, così come descritte nella Tabella 4 allegata al presente avviso che contiene l'elenco degli interventi rivolti ai destinatari del SIA, aventi l'articolazione di seguito riportata:

AZIONE A – RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

- A.1 Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle famiglie Destinatarie del SIA

- A.2 Informazione all'utenza e infrastrutture informatiche

AZIONE B – INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA

- (Servizi socio-educativi e di conciliazione)

  - B.1 Servizi socio educativi

- (Politiche attive del lavoro rivolte ai Destinatari del SIA)

  - B.2 Attivazione lavorativa, tirocini e *work-experience*

- B.3 Orientamento, consulenza e informazione per l'accesso al mercato del lavoro per i beneficiari del SIA

- B.4 Formazione per il lavoro per i Destinatari del SIA

AZIONE C - PROMOZIONE DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN RETE

- (Azioni volte all'integrazione tra sistemi)

  - C.1 Attività per l'innovazione e l'*empowerment* degli operatori dei sistemi collegati al SIA (es. operatori degli ambiti territoriali, dei Centri per l'impiego, servizi per la salute, istruzione e formazione) finalizzati alla creazione di sinergie di competenze e know-how

  - C.2 Azione di networking per il sostegno all'attuazione delle azioni connesse al SIA (accesso, presa in carico, progettazione)

4.3 Le proposte d'intervento presentate sulla base del formulario allegato devono essere articolate nelle specifiche azioni ammissibili, così come descritte nella Tabella 4, allegata al presente Avviso. La tabella contiene l'elenco degli interventi a beneficio dei destinatari del SIA ammessi al finanziamento di cui al presente Avviso. Le proposte presentate devono tener conto delle eventuali indicazioni regionali in riferimento alle azioni finanziate attraverso il Programma Operativo Regionale, rivolte ai Destinatari del SIA, ovvero eventuali accordi bilaterali intervenuti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Regioni. In particolare dovranno favorire l'integrazione del SIA all'interno del sistema territoriale dei servizi, valorizzando eventuali strumenti per la gestione integrata o per l'accesso integrato ai servizi, già presenti nel territorio. Dovranno altresì tenere conto del contributo apportato da soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti no profit, al fine di favorire la complementarietà degli interventi e valorizzare l'apporto di tali soggetti. Con riferimento all'azione A.1 "Potenziamento dei servizi di segretariato sociale, dei servizi per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle famiglie Destinatarie del SIA" l'eventuale valorizzazione dell'apporto dei soggetti privati non potrà essere sostitutivo o surrogatorio rispetto alla competenza pubblica, con particolare riferimento alle funzioni di presa in carico.

4.4 La definizione delle azioni nelle Proposte di intervento, conformemente a quanto indicato nel formulario, dovrà partire da un'analisi del contesto di riferimento che fotografi lo stato del sistema di offerta dei servizi sociali presenti sul territorio erogati dall'Ambito stesso o dai Comuni ad esso associati e da altri soggetti, la presenza di reti sul territorio, l'accessibilità delle misure di politica attiva del lavoro per gli utenti dei servizi sociali e dovrà pertanto riflettere i fabbisogni necessari all'attuazione delle funzioni richieste dalla misura. Dovranno inoltre essere indicati i risultati concreti che si vogliono raggiungere. In particolare, con riferimento ai nuclei familiari Destinatari del SIA, andrà stimato il numero di destinatari delle azioni finanziate dal presente Avviso, nel contesto dei più generali interventi messi in campo in attuazione del SIA. Il risultato che si intende conseguire dovrà essere congruo rispetto alle risorse a tale obiettivo dedicate. Nell'intento di garantire la rispondenza con i fabbisogni e le specificità dei singoli contesti, la proposta d'intervento elaborata da ogni Ambito territoriale potrà includere una o più delle azioni ammissibili precedentemente elencate.

4.5 Le azioni proposte dovranno prioritariamente garantire il rafforzamento dei servizi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite agli Ambiti territoriali per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico dei nuclei Destinatari, con riferimento agli interventi finanziabili nell'ambito del PON "Inclusione" di seguito indicati: servizi di segretariato sociale per l'accesso; servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la presa in carico; equipe multidisciplinare, con l'individuazione di un responsabile del caso, per l'attuazione del progetto con riferimento ai singoli nuclei; interventi e servizi sociali per l'inclusione

attiva, inclusi ove opportuno servizi comunali di assistenza educativa domiciliare (Azione A del articolo 4.2).
L'adeguatezza della proposta di rafforzamento dei servizi sociali a fronte del fabbisogno verrà valutata in riferimento alla presenza di un organico adeguato in termini numerici per le funzioni del servizio sociale professionale, quantificabile nella presenza nei servizi sociali di almeno un assistente sociale ogni 10.000 abitanti. Tale requisito, su esplicita indicazione della Regione di riferimento, potrà essere elevato per favorire un maggiore rafforzamento dei servizi (es. almeno un assistente sociale ogni 5.000 abitanti). Tale adeguatezza sarà oggetto della valutazione di merito dei progetti ammissibili al finanziamento, di cui all'articolo 13. Non saranno ritenuti ammissibili interventi diversi dall'Azione A.1 in assenza di soddisfacimento del suddetto requisito. Resta fermo che lo standard di servizio sopra indicato, va inteso come livello minimo al fine di accedere anche al finanziamento di altre tipologia di azioni e che la presenza di standard di servizio più elevati comunque lascia impregiudicata la necessità di ulteriore rafforzamento e quindi la possibilità di richiederne il finanziamento.
Va sottolineato che l'accessibilità da parte dei Destinatari del SIA agli interventi per l'inclusione attiva a titolarità di altre amministrazioni, compresi gli interventi socio educativi e di attivazione lavorativa, potrà essere generalmente garantita, anche attraverso accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti, attraverso azioni non finanziate dal presente Avviso. Analogamente, la funzione di promozione di accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit, non richiede necessariamente risorse economiche. Quindi, gli interventi socio educativi e di attivazione lavorativa di cui all'Azione B del articolo 4.2, nonché gli interventi a supporto della collaborazione in rete di cui all'Azione C del articolo 4.2 potranno essere proposti solo a fronte di un rafforzamento dei servizi sociali (Azione A.1) adeguato ai bisogni rilevati.

4.6 Le attività progettuali prenderanno avvio dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione della Convenzione di Sovvenzione da parte dei competenti organi di controllo e si concluderanno entro il 31 dicembre 2019. Su richiesta del Beneficiario e con rischio a suo carico, potranno essere considerate ammissibili spese effettuate prima della suddetta approvazione nel rispetto delle seguenti modalità. Ai sensi dell'articolo 65, comma 6, del Regolamento 1303/2013, saranno considerate ammissibili le spese inerenti l'attuazione delle proposte di intervento approvate anche se relative ad operazioni avviate prima della presentazione all'Autorità di Gestione della domanda di ammissione al finanziamento da parte del Beneficiario, purché l'operazione non sia stata completamente attuata (o materialmente portata a termine) prima di tale data e sia stata avviata successivamente alla pubblicazione del presente Avviso pubblico. Tale tempistica deve essere tenuta in considerazione nella compilazione dell'allegata Scheda 3 "Cronogramma", nel quale occorre indicare la tempistica di realizzazione.

4.7 Nella realizzazione delle attività ammesse a finanziamento il Beneficiario dovrà rispettare precisi obblighi con riferimento al rispetto dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza del PON "Inclusione", alla legittimità e regolarità della spesa dichiarata, al mantenimento di un sistema di contabilità separata e di una codificazione contabile adeguata, alla conservazione della documentazione amministrativa e contabile, all'utilizzo e alla alimentazione del sistema informativo dell'AdG, alla raccolta delle informazioni necessarie per le attività di gestione finanziaria, sorveglianza, verifica gestionale, monitoraggio e valutazione ed in generale al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalle normative di settore comunque applicabili alle operazioni medesime. Tutti gli obblighi in capo al Beneficiario, insieme a quelli in capo alla Autorità di Gestione, verranno comunque precisati al momento della sottoscrizione della Convenzione di Sovvenzione.

5. SOGGETTI

5.1 Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sul presente Avviso esclusivamente gli Ambiti territoriali (cfr. Tabella 3 quivi allegata). Ogni Ambito territoriale è chiamato a presentare

un'unica proposta d'intervento, secondo il formulario allegato, la cui struttura si articoli in una o più delle azioni ammissibili a valere sul presente Avviso. La proposta è presentata dall'Ente capofila in rappresentanza dell'Ambito territoriale.

5.2 Per le azioni B.3 e B.4, sopra riportate, al fine di una migliore identificazione degli interventi da intraprendere, trattandosi di aree che non rientrano nelle dirette competenze degli Ambiti o dei Comuni che li compongono, le proposte progettuali devono prevedere la partecipazione di altre tipologie di soggetti, in qualità di **Partner**, ovvero la formalizzazione di accordi e più esattamente:

- nel caso dell'azione B.3 - *Orientamento, consulenza e informazione per l'accesso al mercato del lavoro per i Destinatari del SIA*, i Centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 150/2015, operanti nel territorio dell'Ambito dovranno partecipare in qualità di partner; la partecipazione in qualità di partner dei Centri per l'impiego non è obbligatoria nei seguenti casi:
    - in presenza di accordi formalizzati con le strutture regionali e/o territoriali di riferimento in materia, ovvero laddove la normativa di settore della Regione di riferimento o specifici accordi stipulati a livello regionale ovvero indirizzi specifici adottati dalle Regioni medesime, prevedano modalità di collaborazione con le strutture regionali e/o territoriali, che consentano di favorire l'attuazione da parte degli Ambiti territoriali degli interventi di "Orientamento, consulenza e informazione per l'accesso al mercato del lavoro per i Destinatari del SIA;
    - nel caso in cui l'Ambito, o i Comuni che lo compongono, abbia già istituito, in conformità con la normativa vigente, servizi di orientamento al lavoro;
- nel caso dell'azione B.4 - *Formazione per il lavoro – per i Destinatari del SIA*, i centri per l'impiego di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 150/2015, operanti nel territorio dell'Ambito, ovvero gli Enti pubblici di formazione, ovvero altre strutture pubbliche competenti in materia sulla base della normativa regionale, dovranno partecipare in qualità di partner; la partecipazione in qualità di partner dei citati Enti e Strutture non è invece obbligatoria in presenza di accordi formalizzati con le strutture regionali e/o territoriali di riferimento in materia, ovvero in presenza di indirizzi specifici adottati dalla Regione volti a garantire l'opportuna collaborazione con le strutture competenti. In ogni caso le procedure di acquisizione dei servizi dovranno essere rivolte ai Soggetti accreditati o autorizzati dalle Regioni all'erogazione dei servizi formativi.

6. DESTINATARI

6.1 Destinatari finali dei Progetti finanziati a valere sul presente Avviso sono in via generale i nuclei familiari beneficiari del SIA, come definiti ai sensi dell'articolo 1 del citato Decreto interministeriale 26 maggio 2016. Ad ogni modo gli interventi oggetto del presente Avviso possono fare riferimento sia ad azioni "dirette alle persone", sia ad "azioni di sistema", dirette al generale rafforzamento delle reti. Le azioni dirette alle persone hanno quindi come destinatari i beneficiari del SIA, sia effettivi che potenziali (questi ultimi con riferimento alle fasi precedenti la verifica dell'eleggibilità alla misura), come individuati dalla citata disciplina attuativa del SIA; le misure di sistema non hanno destinatari diretti, ma sono rivolte indirettamente e prioritariamente ai Destinatari del SIA, sebbene possa beneficiarne indirettamente anche l'utenza ad essi assimilabile che trae beneficio dalla costituzione delle reti.

6.2 Al fine di promuovere un'efficace gestione delle risorse, che risulti coerente con il conseguimento dei risultati attesi indicati nel PON "Inclusione", gli Ambiti territoriali dovranno impegnarsi, attraverso la realizzazione delle azioni ammissibili programmate nelle proposte di intervento, con riferimento alle azioni dirette alle persone, a raggiungere i risultati attesi indicati nella Proposta di intervento e comunque un numero di destinatari non inferiore al 25% dei nuclei familiari Destinatari del SIA residenti nel proprio territorio. Con riferimento alle azioni di sistema, dovranno impegnarsi al potenziamento delle reti come quantificato nel formulario.
Il mancato raggiungimento del target, qualora non adeguatamente motivato, potrà comportare l'adozione delle misure di cui al successivo paragrafo 17.4.

7. LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Le attività esecutive del progetto dovranno essere sviluppate preferibilmente nel territorio di competenza dell'Ambito territoriale e comunque, in via generale, nella Regione di appartenenza. Interventi fuori della Regione dovranno essere adeguatamente motivati.

8. MODULISTICA

8.1 Al fine di accedere al finanziamento, ogni Ambito territoriale dovrà presentare i documenti di seguito indicati:

a) la domanda di ammissione al finanziamento, redatta compilando correttamente ed integralmente il **Modello A** – "Domanda di ammissione al finanziamento e dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000", firmata digitalmente da parte del Legale rappresentante (o suo delegato, nelle forme di legge) del Soggetto proponente. Alla domanda deve essere allegata copia scannerizzata di un documento di identità valido del Legale rappresentante (o del suo delegato).

b) nel caso in cui sia individuato un partner ai sensi dell'articolo 5.2, il **Modello A1** - Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. n. 445/2000, da compilarsi e firmarsi digitalmente dal Legale rappresentante (o suo delegato, nelle forme di legge) di ciascun partner. Alla dichiarazione deve essere allegata copia scannerizzata di un documento di identità valido del Legale rappresentante (o suo delegato) di ciascun partner.

Si precisa che:
- in caso di allegazione di un documento di identità prorogato ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge n. 112/2008, conv. nella legge n. 133/2008, la validità dello stesso è subordinata all'apposizione del timbro di proroga da parte del Comune competente. Il Proponente è tenuto ad accertarsi della chiara visibilità della copia integrale del documento allegato e del timbro di proroga;
- in caso di Modello A sottoscritto da soggetto delegato, deve essere prodotto apposito atto di procura/delega, redatto secondo il fac-simile "Modello di delega" - allegato al presente Avviso, unitamente ad una copia leggibile del documento di identità valido sia del delegante che del delegato, pena l'inammissibilità della Proposta di intervento.

Attenzione!
In caso di delega, unico soggetto legittimato a compilare e sottoscrivere le dichiarazioni contenute nel modello A e/o A1 sarà il soggetto delegato, che dovrà inserire i propri dati anagrafici.

c) la Proposta di intervento redatta compilando correttamente ed integralmente il **Modello B** – "Formulario per la presentazione della Proposta di intervento", comprensivo di schede allegate, recante: dati identificativi, analisi del fabbisogno, progettazione interventi, risultati attesi, piano finanziario e cronoprogramma.

9. PIANO FINANZIARIO E COSTI PROGETTUALI

9.1 Il piano finanziario dovrà essere redatto utilizzando per ciascuna annualità la scheda 2 "Piano finanziario" allegata al Modello B, tenendo conto delle indicazioni fornite nel Vademecum delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell'UE nell'ambito dei Fondi SIE 2014-2020, attualmente in corso di definizione. Nelle more della approvazione del citato Vademecum, il Piano finanziario andrà definito tenendo conto della Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, citata all'articolo 2 del presente Avviso. In particolare le retribuzioni ed oneri per il personale interno nonché i massimali di costo per il personale esterno devono essere definiti nelle modalità di cui alla sezione B della citata circolare.

9.2 Il budget complessivo di ogni Proposta di intervento non deve essere superiore alla dotazione finanziaria massima assegnata all'Ambito, così come risultante dalla Tabella 3 allegata. Nella Convenzione di Sovvenzione potranno essere concordate opzioni semplificate di calcolo dei costi indiretti, nonché di determinazione dei costi per il personale connessi all'attuazione di un'operazione, sulla base dei recenti costi annui lordi per l'impiego documentati, ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Potrà altresì essere concordato il riconoscimento a un tasso forfettario sino al 40% delle spese dirette di personale ammissibili, dei restanti costi ammissibili di un'operazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013.

9.3 Il piano finanziario di ciascuna proposta progettuale dovrà prevedere un riparto del costo complessivo del progetto tra "Sostegno dell'unione" e "Contropartita nazionale" pari rispettivamente al 75% e 25% per gli ambiti delle Regioni Meno sviluppate e al 50% e 50% per gli ambiti delle Regioni più sviluppate o in Transizione.

9.4 Si precisa che le spese sostenute, relative al budget della Proposta di intervento autorizzata, per il loro riconoscimento saranno soggette ai controlli amministrativo-contabili di primo livello e alla valutazione della loro coerenza con le attività previste dalle linee guida da parte dell'Autorità di Gestione e rimarranno comunque soggette agli audit di tutte le Autorità nazionali e comunitarie aventi competenze in materia.

I beneficiari, quale obbligo convenzionale espresso, sono tenuti a prestare ogni necessaria collaborazione per lo svolgimento di tali audit, nonché ad osservare gli obblighi di conservazione dei documenti stabiliti, secondo quanto disposto dall'articolo 140 del Regolamento (CE) n. 1303/2013.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

10.1 I Soggetti proponenti dovranno presentare le Proposte di intervento, usando esclusivamente i modelli predisposti dall'Autorità di Gestione, tramite invio di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dginclusione.div2@pec.lavoro.gov.it.

Per utilizzare le modalità di presentazione sopra indicate i Soggetti proponenti debbono uniformarsi ai seguenti requisiti tecnici di partecipazione:

(a) Posta Elettronica Certificata: al fine di utilizzare un sistema di posta elettronica con valenza legale attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, i Soggetti proponenti hanno l'obbligo di disporre ovvero di dotarsi nell'ambito della partecipazione al presente Avviso pubblico di una casella di Posta Elettronica Certificata – PEC. Al fine dell'attivazione della PEC, il richiedente deve fare richiesta a un Gestore autorizzato al rilascio della stessa;

(b) Firma Digitale: al fine di permettere l'identificazione in modo certo dei firmatari delle domande di ammissione al finanziamento, è richiesto che i firmatari stessi (legali rappresentanti degli enti richiedenti o loro delegati) dispongano ovvero si dotino di firma digitale. Al fine di ottenere il rilascio della firma digitale, la persona interessata deve fare richiesta al Gestore autorizzato.

Si precisa che, secondo quanto stabilito dalla normativa recata dal D.P.R. 68/2005 e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale"), così come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, i servizi di rilascio della Posta Elettronica Certificata e della firma digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet http://www.agid.gov.it/.

10.2 L'avvenuto invio della domanda, sarà attestato esclusivamente da una ricevuta inviata automaticamente dal sistema all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicata dal Soggetto proponente in fase di registrazione. La data di invio del messaggio di Posta Elettronica Certificata di ricevuta farà fede, ai fini del riscontro della tempestività dell'inoltro della domanda.
La data di invio della domanda rileva ai fini della data di avvio della sua valutazione e di ammissione al finanziamento. Le domande pervenute oltre il termine indicato al successivo paragrafo 10.3 non potranno essere valutate nei termini di cui al medesimo articolo.

10.3 Le proposte di intervento dovranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 settembre 2016 e fino alle ore 16:00 del giorno 30 dicembre 2016 pena l'inammissibilità delle medesime. Si precisa che l'invio delle proposte progettuali in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del Soggetto proponente a pena di inammissibilità.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione del progetto fa fede unicamente la data e ora di invio del messaggio di Posta Elettronica Certificata generato dal sito internet dell'Autorità responsabile e costituente ricevuta di avvenuto inoltro della domanda.

10.4 Al fine di consentire un tempestivo avvio degli interventi, la valutazione delle domande sarà avviata a decorrere dal giorno 30 settembre 2016, per le domande a quella data pervenute, e successivamente a decorrere dal 15 novembre per le ulteriori domande pervenute. La valutazione e approvazione delle Proposte che perverranno verrà effettuata senza attendere il termine ultimo per la presentazione delle medesime, indicato al precedente articolo 10.3.

11. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

11.1 Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione di merito - le proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:

a) pervenute oltre il termine fissato all'articolo 10.3 del presente Avviso;
b) prive di firma del legale rappresentante anche in forma digitale o sottoscritte esclusivamente con firme digitali difformi da quelle definite all'articolo 10.1;
c) presentate da soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 5.1;
d) per le quali, limitatamente alle Azioni B.3 e B.4, risulti mancante il partenariato di cui all'articolo 5.2, ove necessario;
e) prive di uno o più dei documenti previsti al precedente articolo 8 e, in particolare:
   1. della domanda di ammissione e proposta di intervento (Modello A e Modello B – comprensivo di allegati), firmato digitalmente dal Legale rappresentante (o da persona munita di comprovati poteri di firma) del Soggetto proponente;
   2. della procura/atto di delega debitamente sottoscritto dal soggetto delegante e dal delegato, in caso di attribuzione di delega;
   3. del documento di identità del Legale rappresentante del Soggetto proponente e dei Partner (nonché del soggetto delegato in caso di delega);
f) che non ottemperino ai chiarimenti/integrazioni richiesti dall'Autorità di Gestione nei termini perentori indicati nella richiesta stessa;
g) presentate e trasmesse secondo modalità difformi da quanto indicato all'articolo 10 del presente Avviso;
h) che siano sottoscritte da un soggetto diverso da quello cui si riferiscono i dati anagrafici inseriti nelle autodichiarazioni;
i) che prevedano come destinatari soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 6;
l) contrastanti con le prescrizioni indicate nel corpo del presente Avviso;
m) che prevedano un ambito territoriale di realizzazione diverso da quello indicato all'articolo 7.

11.2 In presenza di vizi non sostanziali, l'Autorità di Gestione si riserva la facoltà di:
(i) richiedere chiarimenti al Soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi non sostanziali della proposta progettuale;
(ii) richiedere integrazioni documentali al Soggetto proponente su mere irregolarità formali della documentazione amministrativa (es. documento di identità scaduto) o comunque a completamento del contenuto della documentazione già presentata.

11.3 Nell'ipotesi di cui all'articolo 11.2, l'Autorità di Gestione invita, tramite PEC, il Soggetto proponente ad integrare la proposta progettuale entro un termine perentorio, non inferiore ai tre giorni lavorativi, entro il quale l'interessato dovrà produrre la documentazione richiesta a pena di esclusione.

11.4 L'esclusione per una o più delle cause previste dal presente articolo sarà comunicata al Soggetto proponente tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata, il quale avrà valore di notifica, a tutti gli effetti di legge. Gli Ambiti territoriali esclusi potranno, entro i termini indicati all'articolo 10.3, ripresentare una proposta di intervento.

12. COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti sarà effettuata da apposite Commissioni nominate dall'Autorità di Gestione, composte da referenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Delle Commissioni potranno fare parte referenti delle Regioni e P.A. che ne faranno richiesta, in riferimento alla valutazione dei Progetti degli Ambiti afferenti al proprio territorio, fermo restando cha la Regione dovrà assicurare di non essere stata partecipe del processo di definizione del Progetto. Tali Commissioni - a decorrere dalla data di cui all'articolo 10.4, attraverso

l'organizzazione di autonome sessioni di esame, procederanno all'esame delle proposte progettuali pervenute, rispettando l'ordine di arrivo, sotto il profilo dell'ammissibilità e della valutazione di merito dei progetti ammissibili al finanziamento, secondo i criteri di cui al successivo articolo 13 del presente Avviso.

13. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

13.1 Superata la fase di ammissibilità, ogni proposta progettuale sarà valutata in base ai seguenti criteri e sub-criteri.

A) Qualità del progetto (50 punti):
- Adeguatezza e completezza dell'analisi del fabbisogno - max 10 punti
- Rispondenza della progettazione alle esigenze di rafforzamento rilevate - max 20 punti
- Conformità alle Linee guida per l'attuazione del SIA - max 20 punti

B) Coerenza e tempistica (30 punti):
- Coerenza tra finanziamento richiesto, strumenti e risorse programmate e risultati attesi dall'operazione/progetto - max 20 punti
- Congruità della tempistica - max 10 punti

C) Adeguatezza organizzativa (20 punti):
- Adeguatezza dell'organizzazione e degli strumenti di gestione previsti a garanzia dell'efficace realizzazione del progetto - max 20 punti.

Con riferimento alle proposte di intervento che prevedono l'attuazione delle Azioni B e C di cui all'articolo 4.2, sarà preliminarmente oggetto di verifica l'adeguatezza del rafforzamento dei Servizi sociali (Azione A) proposto in riferimento alla dotazione di risorse umane e strumentali e ai fabbisogni di rafforzamento rilevati, secondo il criterio di cui all'articolo 4.5.

Si ricorda che nel caso la proposta di intervento riguardi le azioni B3 e B4, sarà oggetto di verifica preliminare la presenza del partenariato ovvero l'esistenza di accordi formalizzati con le strutture regionali e/o territoriali di riferimento in materia, ovvero delle condizioni di cui all'articolo 5.2.

13.2 Ai fini dell'ammissione al finanziamento, la proposta progettuale dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti e comunque non meno della metà del punteggio complessivo nei singoli criteri di valutazione (criterio A non meno di 25, criterio B non meno di 15, criterio C non meno di 10).
Le proposte di intervento che prevedono l'attuazione delle Azioni B e C non saranno considerate ammissibili, salvo altro, nei seguenti casi:
- non soddisfacimento del requisito di adeguatezza del rafforzamento dei servizi sociali (vedasi comunque, il successivo paragrafo 13.3, secondo capoverso);
- assenza dell'indicazione, ove richiesta (Azioni B3 e B4), del partner ovvero degli accordi formalizzati con le strutture regionali e/o territoriali di riferimento in materia ovvero delle altre condizioni di cui all'articolo 5.2.

13.3 Prima della approvazione, l'Autorità di Gestione può riservarsi di richiedere al Soggetto proponente di rimodulare i costi di progetto sulla base dell'analisi del budget e delle indicazioni fornite dalla Commissione di valutazione.

Con riferimento alle proposte di intervento che prevedono l'attuazione delle Azioni B e C di cui all'articolo 4.2, nel caso di non soddisfacimento del requisito di adeguatezza del rafforzamento dei servizi sociali, l'Autorità di Gestione richiederà al Soggetto proponente di rimodulare la proposta di intervento sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione. In tale caso la rimodulazione

della proposta di intervento dovrà consentire il rafforzamento dell'Azione A, eventualmente ridimensionando o eliminando le Azioni B e C di cui all'articolo 4.2.

13.4 Nel caso di mancato raggiungimento del punteggio di cui all'articolo 13.2, l'Autorità di Gestione chiederà al Soggetto proponente di presentare una nuova proposta di intervento entro 30 giorni dalla comunicazione della mancata approvazione della Proposta.

14. DECRETO DI APPROVAZIONE

Per ogni sessione di esame delle proposte pervenute, a conclusione dell'istruttoria dedicata alla valutazione, la Commissione incaricata stilerà l'elenco delle Proposte di intervento ammissibili al finanziamento, che verrà trasmesso all'Autorità di Gestione e approvato con decreto direttoriale.
I provvedimenti di approvazione, contenenti l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento saranno pubblicati sui sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente Avviso.

15. CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

15.1 Per l'attuazione delle proposte d'intervento predisposte dagli Ambiti territoriali verrà sottoscritta dalle parti una Convenzione di Sovvenzione per la proposta progettuale approvata, che disciplini i rapporti tra Autorità di Gestione e Beneficiario, prevedendo i rispettivi diritti ed obblighi afferenti all'azione finanziata.
Tale documento dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante (o suo delegato, nelle forme di legge) del Soggetto proponente. Al fine della sottoscrizione delle Convenzioni il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della lista dei progetti ammessi a finanziamento tutti i dati e le informazioni amministrative necessarie alla definizione ed alla stipula della Convenzione.
La documentazione sopra indicata è peraltro da intendersi non esaustiva; l'Autorità di Gestione si riserva di poter richiedere al soggetto ammesso al finanziamento documentazione diversa o integrativa, qualora necessario ai fini della sottoscrizione della Convenzione.
La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata ai fini della sottoscrizione delle Convenzioni nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento.

La documentazione circa la non ricorrenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, nonchè dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del decreto legislativo medesimo, sarà acquisita dall'Autorità di Gestione nei casi e secondo le modalità di legge.

15.2 La sottoscrizione delle Convenzioni di Sovvenzione è in ogni caso subordinata alla positiva verifica da parte dell'Autorità di Gestione di quanto autodichiarato dal Soggetto proponente in sede di presentazione della proposta. Nessun diritto o pretesa può configurarsi in capo al Soggetto proponente ammesso a finanziamento fino a tale momento. A tal fine l'Autorità di Gestione richiederà al Soggetto proponente l'invio della documentazione comprovante la veridicità delle autodichiarazioni rilasciate.

15.3 Il Beneficiario, prima della sottoscrizione delle Convenzioni, è tenuto alla modifica / aggiornamento della documentazione presentata secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione.
Il Beneficiario, secondo le indicazioni che saranno fornite in sede di ammissione a finanziamento, dovrà individuare un Responsabile di progetto e comunicare formalmente il suo nominativo all'Autorità di Gestione.

15.4 Al ricorrere dei presupposti di legge, il decreto direttoriale di approvazione della Convenzione di Sovvenzione verrà sottoposta al controllo preventivo di legittimità dei competenti organi di controllo. In tal caso la Convenzione sarà efficace a decorrere dal termine di cui al precedente articolo 4.6.

15.5 Il Beneficiario è tenuto agli adempimenti di monitoraggio specificati nelle Convenzioni di Sovvenzione.

15.6 Irregolarità e sanzioni verranno disciplinate nella Convenzione di Sovvenzione in conformità al disposto dei successivi articoli 17.4 e 17.5.

16. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

16.1 L'Autorità di Gestione eroga il contributo stabilito nelle Convenzioni di Sovvenzione con le modalità di seguito descritte:

- *erogazione a titolo di anticipo*: la percentuale da erogarsi a titolo di anticipo verrà indicata nella Convenzione di Sovvenzione (sulla base, salvo altro, della disponibilità delle risorse sulla contabilità speciale di Tesoreria intestata alla DG per l'inclusione e le politiche sociali, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014, sia per la quota comunitaria che per la quota nazionale e comunque subordinatamente alla sussistenza di tali disponibilità); in ogni caso l'anticipazione non potrà superare il 15% dell'importo totale del contributo;

- *erogazioni successive*: sempre nella Convenzione di Sovvenzione saranno indicate le quote e la tempistica dei successivi ratei da disporre a seguito della presentazione da parte dei Beneficiari della rendicontazione delle spese sostenute e dei risultati effettivamente perseguiti, in considerazione dell'esito dei relativi controlli previsti da parte dell'Autorità di Gestione; in ogni caso la somma dell'anticipazione (ove erogata) e dei suddetti ratei non potrà superare il 90 % dell'importo complessivo del contributo stabilito;

- *saldo finale*: a conclusione delle attività ed a completamento di tutte le verifiche a ciò necessarie, verrà corrisposto il residuo importo a saldo del contributo stanziato, nella misura che risulterà di competenza in esito alle verifiche dette.

16.2 Su richiesta scritta e motivata del Beneficiario, possono essere autorizzate dall'Autorità di Gestione modifiche al progetto finanziato secondo le modalità indicate nelle Convenzioni di Sovvenzione. L'autorizzazione è concessa nei limiti del contributo assegnato, sempre che le variazioni proposte corrispondano alle indicazioni del presente Avviso e non mutino la sostanza del progetto quanto a oggetto, soggetti coinvolti o altro elemento decisivo ai fini dell'approvazione del progetto.

17. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E CONTROLLI

17.1 Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto finanziato deve essere presentato nel rispetto delle regole indicate nel "*Manuale per la procedura di rendicontazione delle spese*" che verrà fornito dall'Autorità di Gestione e a quanto verrà dettagliato nella Convenzione di Sovvenzione e nel Vademecum sulla Ammissibilità della Spesa. Il Beneficiario è tenuto a conservare la documentazione amministrativa e contabile da presentare a supporto delle richieste di pagamento, secondo le tempistiche e le modalità previste dall'Autorità di Gestione (e comunque in conformità al disposto dell'articolo 140 del Regolamento (CE) n. 1303/2013) al fine di fornire evidenza in merito allo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti finanziati e di consentire la realizzazione dei previsti audit da parte delle Autorità competenti. Il Beneficiario finale del finanziamento deve altresì garantire, secondo le tempistiche e le modalità stabilite nella Convenzione di Sovvenzione, la raccolta e l'archiviazione di tutte le informazioni inerenti il progetto

e l'accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli destinatari e ai servizi offerti, anche al fine di favorire le attività di monitoraggio.

17.2 L'Autorità di Gestione dispone controlli amministrativo-contabili sia in modalità on desk che direttamente in loco, tanto di natura finanziaria quanto di natura operativa, in merito alla corretta esecuzione del progetto, sulla base di quanto previsto dai Regolamenti FSE applicabili e della Convenzione sottoscritta. L'Autorità di Gestione verifica altresì la conformità di quanto realizzato rispetto alla proposta progettuale e alle finalità del presente Avviso.

17.3 Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario finale sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate, entro un termine perentorio indicato dall'Autorità di Gestione. Laddove il Beneficiario finale non provveda nei tempi stabiliti, sarà facoltà dell'Autorità di Gestione procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo nonché adottare provvedimenti alternativi che nei casi più gravi potranno comportare anche la risoluzione della Convenzione di Sovvenzione con conseguente revoca del finanziamento e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall'Autorità di Gestione.

17.4 La Convenzione di Sovvenzione disciplinerà più nello specifico le modalità di esecuzione del progetto nonché le ipotesi di applicazione di sanzioni o altri rimedi in ipotesi di mancato adempimento degli obblighi in capo al Beneficiario finale.

17.5 In ogni caso, qualora in sede di realizzazione dei progetti si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'Autorità di Gestione sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.

17.6 Il progetto finanziato potrà essere oggetto di controllo da parte delle Autorità di audit, della Commissione europea, della Corte dei conti o di altri organismi di controllo.

18. ALTRE INFORMAZIONI

18.1 OBBLIGHI PUBBLICITARI

I soggetti beneficiari del contributo, in merito all'informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai Fondi, devono attenersi strettamente a quanto stabilito al punto 2.2 dell'Allegato XII del Regolamento (UE) n.1303/2013.
In ogni caso, la visibilità del progetto finanziato dall'UE dovrà essere assicurata attraverso il riferimento specifico al co-finanziamento della UE nell'ambito del "Fondo sociale europeo 2014-2020".
Inoltre una targa di adeguate dimensioni dovrà essere affissa nei locali di progetto nonché su tutte le attrezzature co-finanziate, secondo quanto specificato nella convenzione di sovvenzione.
Tutta la documentazione di progetto dovrà recare una dicitura indicante che il progetto è co-finanziato dal "Fondo sociale europeo 2014-2020".

18.2 TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Autorità di Gestione venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, art. 13.

18.3 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

18.4 RICHIESTE DI CHIARIMENTI

I soggetti interessati, fino a otto giorni prima della scadenza del termine per l'invio delle proposte, potranno formulare quesiti esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata. I predetti quesiti dovranno essere inviati all'indirizzo PEC della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali dginclusione.div2@pec.lavoro.gov.it e riportare come oggetto: "AVVISO N. 3/2016 - QUESITO".
Non saranno prese in considerazione e-mail di provenienza incerta, che riportino un oggetto diverso da quello indicato, ovvero che contengano quesiti relativi al merito delle attività progettuali.
L'Autorità di Gestione risponderà via posta elettronica all'indirizzo del mittente entro 7 giorni dalla data di ricevimento del quesito. Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sul medesimo sito internet saranno pubblicate tutte le informazioni relative al procedimento di cui al presente Avviso.
Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati, visionabili sui summenzionati siti:

- Tabella 3 "Riparto delle risorse per Ambito territoriale";
- Tabella 4 "Azioni ammissibili";
- Modello A "Domanda di ammissione al finanziamento";
- Modello A1 "Autodichiarazioni Partner";
- Modello B "Formulario per la presentazione della Proposta di intervento;
- Scheda 1 "Progettazione interventi";
- Scheda 2 "Piano finanziario";
- Scheda 3 "Cronoprogramma";
- Scheda 4 "Anagrafica del Partner";
- Fac-simile "Modello di delega";
- Linee guida per l'attuazione del SIA: le "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)" approvate in Conferenza Unificata in data 11 febbraio 2016.

18.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Berliri, Dirigente della Divisione II della Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Autorità di Gestione del PON "Inclusione"

Il Direttore Generale

Roma, 03 AGO. 2016